

**Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 (BUR n. 10/1997)
(Abrogata)**

**INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA
CALAMITÀ NATURALI**

Legge abrogata da lett. e) comma 3, articolo 32 legge regionale 1 giugno 2022, n. 13.

Vedi inoltre quanto disposto dall'articolo 30 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13, che, recando disposizioni attuative e transitorie, dispone che "Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, anche in tempi differiti, i provvedimenti attuativi indicati nella stessa." e "Fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti afferenti gli ambiti e le materie non ancora regolamentate."